

Avete mai considerato il costo di un fermo produzione o di chiusura per COVID?

Soprattutto: avete mai pensato alla responsabilità penale in caso di contagio in Azienda?

COSMO Trε/Touch con X-Term : una storia di successo

In Proietti c'è grande fermento, in queste settimane, per il nostro nuovo prodotto dedicato al Contenimento del COVID 19: **COSMO Trε/Touch & X-Term**.

In questo momento di emergenza, chi si trova a dirigere un'Azienda ha anche il problema di doversi tutelare dagli aspetti penali legati alla propria responsabilità.

La sfida è stata tosta, ma l'impegno verso i nostri Clienti, per i quali siamo punto di riferimento da oltre 50 anni, ci ha motivato a trovare una soluzione differente da quelle sul mercato.

Trexom, nostro Partner Tecnologico, ha profuso molto impegno in questo progetto: una corsa contro il tempo, quello previsto per ideare, ingegnerizzare e mettere sul mercato un nuovo prodotto.

Sull'onda di esigenze immediate e pressanti, il Team di Sviluppo di **Trexom** è comunque riuscito, in brevissimo tempo, ideare una soluzione affidabile, di semplice installazione e con un rapporto qualità/prezzo eccezionale, soprattutto una soluzione senza contatto fisico, esteticamente "pulita".

COSMO con X-Term è unico nel suo genere: l'unico Terminale di Rilevazione Presenze con Sensore di Temperatura, si può avere **X-Term** sia inserito come estensione a bordo Terminale, sia acquistando il **Kit Terminale COSMO con X-Term**.

Il Terminale **COSMO**, dotato di **X-Term**, può essere programmato sia per rilevare la Temperatura dei Dipendenti in fase di timbratura, così come a Visitatori e Fornitori con la possibilità di trasmettere un **Alert via email o SMS per le timbrature con temperatura sopra la soglia..**

COSMO con X-Term è la migliore soluzione per impedire l'accesso di soggetti potenzialmente contagiosi all'interno dei luoghi di lavoro,

<http://www.proietti.it/>


Sicurezza del lavoratore - 10 Novembre 2020 Ore 06:00

Contagio in azienda e responsabilità penale: nessuno scudo totale per il datore di lavoro

L'art. 29-bis del decreto Liquidità ha escluso ogni responsabilità penale del datore di lavoro? La risposta è no. La "colpa" dell'impresa può, infatti, consistere, non solo nella violazione della norma del codice civile che impone di adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza del lavoratore (art. 2087 c.c.), ma anche in imprudenza, imperizia, negligenza e soprattutto nella inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal T.U. E la responsabilità può gravare non necessariamente sul datore di lavoro, bensì anche o soltanto su altri soggetti.

[Raffaele Guariniello](#) - già Magistrato, Procura della Repubblica di Torino e Presidente della Commissione Amianto

<https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/11/10/contagio-azienda-responsabilita-penale-scudo-totale-datore-lavoro>



Cosmo con X Term